

Artt. 2500-septies e 2500-octies,
Codice civile
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

**Carlo Bacchetta e Alessandro
Tentoni**

Trasformazione dell'impresa individuale in società

Caratteri della trasformazione dell'impresa individuale in società

Come in ogni tipo di **trasformazione**, quella **dell'impresa individuale in società** muta la forma giuridica dell'azienda senza apportare alcun intervento alla composizione patrimoniale.

Poiché sulla base della normativa vigente la compagine con unico socio è ammissibile solo per le società di capitali, si deve concludere che l'istituto in oggetto si rivolga a tale categoria, salvo naturalmente un contestuale conferimento di terzi per costituire la pluralità dei soggetti detentori del capitale sociale.

L'operazione modifica quindi il contenitore giuridico adottato, in piena continuità della gestione; infatti tra le gestioni straordinarie la trasformazione è l'unica che non prevede il trasferimento del complesso aziendale, proprio invece con modalità unitarie della cessione, del conferimento, della fusione e della scissione, e in forma disaggregata della liquidazione.

Benché nella trattazione che segue verrà approfondita la **natura ancora controversa** nel nostro Ordinamento della **fattispecie in esame**, in linea di principio si può già anticipare che **non si intravedono** nello specifico **lesioni di interessi meritevoli di tutela**, grazie anche all'ausilio di cautele introdotte per tipologie similari.

D'altro canto solo per fusioni e scissioni si può senz'altro escludere l'applicabilità ad un'impresa individuale, in quanto al di là della precisa terminologia utilizzata dal Legislatore è prevista un'articolata procedura di approvazione che coinvolge gli organi sociali e il corrispettivo del trasferimento delle aziende interessate è in gran parte rappresentato da quote

L'operazione di **trasformazione** dell'impresa individuale in **società unipersonale** ha ricevuto nuovo slancio dalla riforma societaria del 2003, in particolare per il cospicuo ampliamento delle forme giuridiche trasformabili anche al di fuori del campo delle aziende con finalità di lucro, che sembra proporre un concetto ben diverso della gestione straordinaria in esame rispetto a quello endosocietario abituale.

Benché la prassi notarile abbia formalmente accolto tale innovativa duttilità dell'istituto, in effetti a volte utilizzato nella pratica, la giurisprudenza prevalente si è finora dichiarata **contraria**, ammettendo solo lo schema del conferimento dell'impresa individuale in una società.

o azioni.

La staticità del patrimonio aziendale tipica di tutte le trasformazioni, secondo il principio di continuità dei rapporti nell'ente trasformato sancito dall'art. 2498, c.c., pone l'operazione su un piano ben distinto rispetto al conferimento d'azienda individuale, nel quale l'intero complesso o un suo ramo viene ceduto con acquisizione da parte dell'imprenditore persona fisica, salvo pregresse partecipazioni possedute, dei titoli emessi dalla conferitaria, che può peraltro risultare preesistente oltre che di nuova costituzione.

In assenza di indicazioni normative, non si può dubitare che nel caso della **discussa operazione straordinaria esaminata occorra predisporre la perizia giurata** prevista dall'art. 2500-ter, co. 2, c.c., per la trasformazione di società di persone in società di capitali.

Infatti lo scopo della suddetta relazione estimativa è quello di revisionare un patrimonio attivo e passivo che non soggiace nell'entità trasformanda alle regole di composizione del bilancio d'esercizio, destinato alla pubblicazione, contemplate dagli artt. 2423 e segg., c.c., sebbene l'art. 2217, co. 2, ultimo cpv., c.c., richieda l'applicazione dei criteri di valutazione del successivo art. 2426, c.c. a qualsiasi imprenditore commerciale, purché non piccolo come precisa l'art.

2214, CO. 3, C.C.

Quindi la **stima** ha per **oggetto ciascuna posta del capitale di funzionamento** dell'impresa individuale, da esprimere nel rispetto delle **disposizioni civilistiche richiamate** così come integrate e interpretate dai principi contabili generalmente accettati, anche alla luce del meno rigoroso sistema dei controlli previsto per le imprese individuali e le società di persone in materia di rendiconto annuale e dell'assenza dell'obbligo di deposito al registro imprese.

Particolare fattispecie nell'ambito dell'attuale disciplina

La riforma societaria operata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha incoraggiato i sostenitori della tesi favorevole alla trasformazione dell'impresa individuale in società, con unico socio.

Le scarse disposizioni precedenti sembravano relegare l'istituto in parola al mondo societario.

L'attuale disciplina ha in particolare introdotto agli artt. 2500-septies, c.c., e 2500-octies, c.c., la rivoluzionaria tipologia della «**trasformazione eterogenea**», prevedendo l'abbandono della forma giuridica di una società di capitali a favore di quella di una serie di enti quali i **consorzi**, le **società consortili**, le **società cooperative**, le **comunioni d'azienda**, le **associazioni non riconosciute** e le **fondazioni**, e viceversa l'adozione da parte di queste istituzioni (si citano testualmente in questo caso solo le associazioni riconosciute e non si riportano le società cooperative) della tipologia societaria capitalistica.

Si tratta pertanto di una nuova platea, invero piuttosto frastagliata, di potenziali fruitori della gestione straordinaria in esame.

Infatti sono compresi soggetti con finalità di lucro, pur se al servizio di altre aziende promotori, quali consorzi e società consortili, che perseguono la mutualità, come le cooperative, con scopo di godimento dei risultati aziendali quali le comunioni d'impresa¹, con fine primario di natura ideale, come le associazioni e le fondazioni.

E proprio l'inserimento nel raggruppamento dei comunisti ha incoraggiato i sostenitori della ammis-

sibilità della trasformazione di impresa individuale in società unipersonale.

La **comunione** e l'**azienda con titolare un imprenditore persona fisica si differenzierebbero solo per il numero dei soggetti proprietari**, mentre coinciderebbe la confusione dei patrimoni aziendali e personali, e delle rispettive masse di creditori.

Peraltro si noti che, se su un piano oggettivo si è comunque di fronte ad un'impresa con finalità lucrativa, dal punto di vista soggettivo nel primo caso la proprietà appartiene ad una struttura, incidentale come nelle successioni ereditarie o volontaria, mirata al godimento e che si astiene dalla direzione imprenditoriale, mentre nel secondo direttamente ad una forma giuridica individualistica che non pone dubbi sul perseguimento del profitto personale.

Tuttavia queste peculiarità non impediscono il passaggio dalla tipologia individuale alla comunione mediante la semplice cessione di una quota ideale dell'azienda², come per qualsiasi altro bene.

In definitiva, se le **due figure** come poc'anzi rilevato **si contraddistinguono per il numero dei titolari** (oltre che per l'ingerenza nella gestione, peraltro nella forma individualistica analoga a quella del settore societario introdotto dall'eventuale trasformazione), **non si vedono ragioni** a suffragio di una **disparità di trattamento** ai fini in disamina.

Altro motivo di conforto dell'ammissibilità dell'istituto in rassegna è la **pacifica legittimità di altre fattispecie non espressamente contemplate dalle norme codicistiche**, quali le **trasformazioni nell'ambito delle società di capitali** e delle **società di persone**, che attesta la **non tassatività dei casi disciplinati** dalle norme.

La stessa **Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6/2003** conferma il favore per la trasformazione quale «**strumento generale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese**», come già trapela dal consistente ampliamento delle ipotesi consentite.

In effetti l'opinione diffusa che circonda la gestione straordinaria in commento al campo societario, allargato oramai a quello degli enti collettivi im-

1. Su queste entità piuttosto sfuggenti la dottrina più autorevole ha da tempo dibattuto. Si veda, ad esempio F. Galgano, *Diritto Commerciale - Le società*,

Bologna, 2009, pagg. 25 e segg., e G. Cesaroni, *Il nuovo Diritto delle Società* a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, pagg. 2451 e segg.

2. O contraendo matrimonio con il futuro co-gestore dell'impresa individuale costituita in precedenza, ex art. 177, co. 2, c.c., per la cosiddetta «azienda

coniugale», con la comunione limitata in questo caso agli utili e incrementi, estensibile alla piena proprietà con apposita convenzione.

prenditoriali e non, desta perplessità, alla luce dell'**applicabilità indiscussa dell'istituto a soggettività giuridiche singole**, quali le **società unipersonali** e, tendenzialmente, le **fondazioni**.

I limiti invalicabili alla trasformazione vengono ora segnalati dall'art. 2499, c.c., che con tale rubrica ne esclude l'applicabilità alle società in procedura concorsuale nelle ipotesi in cui vengano compromesse le finalità giudiziarie perseguite o risulti incompatibile lo stato avanzato del procedimento.

Infatti questa classe di cessazione relativa dell'azienda potrebbe per varie motivazioni³ rivelarsi proficua anche in sede fallimentare o concordataria, ad esempio, e tale considerazione andrebbe estesa anche alle imprese individuali.

Vi è poi una chiara presa di posizione del **Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie**, che nell'Orientamento Societario n. K.A.37, 1° pubbl. 9/14, afferma la **legittimità dell'operazione straordinaria** in oggetto, in quanto protesa al perseguimento di **interessi meritevoli di tutela** anche in ambito costituzionale utilizzando, del resto, un procedimento oramai di ampia applicazione, come si è visto.

Il parere ritiene tuttavia **applicabile** all'ipotesi in commento il **diritto di opposizione dei creditori** dettato per le trasformazioni eterogenee dall'art. 2500 novies, c.c., nel termine di **sessanta giorni** dalle formalità di iscrizione al registro imprese degli atti necessari.

D'altra parte l'avvento del nuovo regime di limitazione della responsabilità proprio delle società di capitali, da ritenere per le obbligazioni assunte successivamente al cambio di forma giuridica, impone il richiamo alla disposizione citata a tutela delle ragioni creditorie.

Infine il ricordato approfondimento notarile suggerisce cautelativamente di assolvere, in sede di atto di trasformazione, alle formalità urbanistiche e catastali richieste dall'eventuale possesso di immobili, sebbene il semplice mutamento di tipologia giuridica dell'impresa non postula come già chiarito alcuna modifica nell'instestazione degli *asset* aziendali.

Dal canto suo la **giurisprudenza**, di legittimità e di merito, è ancora arroccata su posizioni di **dissenso** verso l'**operazione in esame**, salvo qualche voce isolata.

La **Cassazione con Sentenza 16556/2013** ha da ulti-

mo ribadito che l'istituto configura in realtà un conferimento d'impresa individuale, vista l'asserita impossibilità di una siffatta trasformazione.

Una pronuncia di merito **favorevole** è invece quella recata dalla **Sentenza di fallimento del Tribunale di Padova 5 novembre 2015**, che dichiarava aperta la procedura concorsuale a carico dell'impresa individuale in quanto non trascorso un anno dalla cancellazione a seguito del mutamento della forma giuridica, ai sensi dell'art. 10, Legge fallimentare.

Finalità dell'operazione

Con la trasformazione dell'impresa individuale in società unipersonale si realizza la segregazione del patrimonio aziendale nel nuovo ente societario.

Così come anche nella trasformazione progressiva omogenea da società di persone a società di capitali, la strategia di fondo è quella di **delimitare la sfera personale** da quella dell'**azienda**, che può quindi anche **circolare più agevolmente** essendo rappresentata da quote o azioni.

Inoltre, l'imprenditore potrà in seguito **dosare** le **garanzie patrimoniali personali a favore solo di prestabiliti creditori sociali**, che risulteranno a parità di altre condizioni maggiormente inclini agli affidamenti.

A questo proposito occorre in via preliminare verificare che eventuali **rapporti di mutuo bancario** contratti dall'azienda individuale non prevedano **clausole di gradimento del mutuante** in caso di **operazioni straordinarie**, tra le quali risulta annoverabile, esplicitamente o implicitamente, quella in trattazione.

Questi **effetti**, invero, si potrebbero altresì **realizzare** con l'operazione di **conferimento dell'impresa individuale in società**, anche di nuova costituzione.

Tuttavia le **due fattispecie presentano circostanziate differenze**.

Innanzitutto nel caso dell'**apporto** si compie un **trasferimento del complesso aziendale**, o di un singolo ramo, ad un'impresa diversa, di natura collettiva.

Ciò può comportare la **perdita della titolarità** di eventuali **autorizzazioni o concessioni amministrative** ottenute, di iscrizioni ad Albi per determinate qualifiche, così anche la **risoluzione** di eventuali **contratti con apposita pattuizione di non trasferibilità**, come un **mandato di vendita, di agenzia, di affitto d'azienda** in

3. Ad esempio, nell'ipotesi di continuità gestionale, favorendo

la cessione dell'azienda o l'ingresso di nuovi partner

societari, qualora la trasformazione si lasci preferire al

conferimento per le motivazioni di seguito esposte.

qualità di affittuario, ecc.

Inoltre si pensi a possibili **diritti di prelazione** gravanti su alcuni **beni aziendali**, ad esempio su terreni agricoli, che dovrebbero essere **assecondati** con apposita comunicazione in caso di **conferimento**, mentre nella trasformazione come più volte sottolineato non si riscontra alcun trasferimento.

Infine l'**imprenditore individuale** potrebbe risultare destinatario di un **futuro legato** per disposizione testamentaria già rilasciata, che potrebbe conseguire **solo nella veste di società unipersonale trasformata**.

Si è poc'anzi accennato alla possibilità di scorporo solo di un ramo d'azienda, inibita nel caso della trasformazione.

In tale ipotesi occorrerà **tracciare compiutamente i confini della divisione da conferire**, sì da rispettare l'attitudine funzionale del complesso alla produzione di un reddito, per evitare **eventuali rivendicazioni** nei confronti della **conferitaria** da parte di **creditori esclusi**, invocando l'art. 2560, co. 2, c.c., o **contestazioni di natura fiscale** assumendo l'assenza di un'impresa che impedirebbe quindi il riconoscimento della **continuità dei valori** ai fini delle **imposte dirette** e la **tassazione fissa** per le **indirette**.

Su questo piano si deve rilevare un **possibile caso di abuso del diritto** qualora venga adottata la trasformazione dell'impresa individuale in società solo per eludere la responsabilità della conferente per le **imposte**, in esito a procedimenti di controllo già avviati, relative all'anno in cui si **realizza l'operazione** e ai **due precedenti**.

Recita infatti l'art. 14, co. 5-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 [CFF 9477], che tale disciplina propria della cessione d'azienda deve ritenersi applicabile «...a tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda, ivi compreso il conferimento».

Un ultimo profilo peculiare è costituito dall'approccio valutativo, che nell'apporto mira a determinare il capitale economico del complesso, mentre nella trasformazione ad esprimere il corretto patrimonio di funzionamento, secondo l'opinione oramai invalsa tra gli studiosi.

Per un'impresa avviata la prima misura dovrebbe risultare maggiore della seconda, così che la **conferitaria**, ove decidesse come probabile di recepire la stima eseguita dall'esperto ai sensi dell'art. 2343, c.c., o dell'art. 2465, c.c., indicherà presumibilmente nella propria contabilità alcuni **valori rivalutati**, oltre nel caso all'**avviamento**.

Tali plusvalenze iscritte, se relative a immobilizzazioni tecniche diverse dai terreni, richiederanno a parità di altre condizioni **maggiori quote di ammortamento**, appesantendo quindi il conto economico senza peraltro alcun beneficio fiscale visto il **mancato riconoscimento tributario** dei plusvalori in oggetto che non risultino affrancati secondo una delle modalità previste, con versamento della relativa imposta sostitutiva.

D'altro canto in tale scenario si **registra nella conferitaria anche un rafforzamento patrimoniale**, con l'iscrizione di un'apposita **riserva di sovrapprezzo** nel patrimonio netto.

Quindi nella dicotomia tra le due operazioni straordinarie occorre ponderare anche le proiezioni sul capitale e sul reddito legate al recepimento delle attività e della passività nei sistemi contabili della trasformata o della società che riceve lo scorporo.

Alcuni casi concreti

La prassi attuale offre qualche spunto applicativo in tema di possibile trasformazione dell'impresa individuale in società.

Una prima situazione concerne una piccola impresa meccanica operante su commessa nel segmento della produzione e commercializzazione di costruzioni ed impianti di «sollevamento», prevalentemente per il mercato ferroviario, che denota una soddisfacente economicità dei margini contributivi medi di ciascuna opera eseguita e possibilità di espansione del portafoglio ordini, ma deve fronteggiare una massa debitoria significativa.

La strategia ha per obiettivo la ricerca di alcuni *partner* industriali e finanziari per affrontare efficacemente la ristrutturazione del passivo.

A tal fine una linea di condotta prevederebbe l'accollo di tutti i debiti dell'impresa individuale da parte di un soggetto controllato, e la trasformazione dell'azienda con la parte patrimoniale vitale in una società a responsabilità limitata unipersonale, al fine di attrarre investitori o imprenditori interessati a rilevare una percentuale delle quote sociali, ottenendo le risorse da impiegare per il ripianamento dei debiti.

Si può osservare che in caso di conferimento d'azienda risulterebbe meno convincente l'operazione preliminare di arbitraria allocazione del passivo operativo presso un soggetto dedicato.

In una seconda situazione un'impresa individuale familiare è titolare di un complesso ristorativo-alberghiero. Il trasferimento aziendale si rende anche in questo caso necessario per programmare un'ottimale dismis-

sione dell'asset e impiegare il ricavato alla copertura dei debiti presenti.

La preferenza per la trasformazione è dettata dalle difficoltà nella voltura ad un nuovo soggetto delle licenze necessarie per l'esercizio dell'attività in esame.

Aspetti contabili

Come per ogni ipotesi di trasformazione le ripercussioni contabili non destano particolare allarme.

Nel rispetto del principio della continuità dell'azienda sotto l'egida di un nuovo soggetto giuridico, infatti, non sarebbero richieste rilevazioni specifiche in contabilità generale.

Tuttavia qualora, come nel caso affrontato nel contributo, **muti** a seguito dell'operazione il **regime di responsabilità patrimoniale** del soggetto economico, è necessario suddividere il risultato reddituale maturato prima e dopo la data di effetto della trasformazione.

Ciò indipendentemente dall'analoga richiesta in campo fiscale formulata dall'art. 170, co. 2, Tuir [CFF 5270], che benché rivolto alla disciplina delle trasformazioni tra società dovrebbe ritenersi applicabile per analogia, posto che l'art. 171, Tuir [CFF 5271], concernente le trasformazioni eterogenee disciplina solo i casi in cui risultino coinvolti enti non commerciali.

Quindi solo il reddito rilevato nel periodo infra-annuale ante operazione, a cui per mero esempio esplica-

tivo abbia concorso una significativa sopravvenienza attiva, risulterà a disposizione anche dei creditori personali dell'imprenditore individuale.

Particolare accortezza dovrà essere impiegata nell'eventuale **recepimento dei valori di perizia**, che costituiscono per prassi diffusa il **limite superiore delle singole poste** da inserire nella contabilità della trasformazione.

Spesso, peraltro, si preferisce proseguire nella continuità con i saldi precedenti all'operazione, anche forse per non smentire l'operato sin lì svolto.

Una particolarità per le imprese individuali potrebbe essere l'adozione di un regime contabile semplificato, o addirittura di tipo forfetario, che stimolerebbe una laboriosa attività di ricostruzione patrimoniale da parte del perito sulla base della documentazione aziendale e delle informazioni disponibili.

Infine, si può qui segnalare una **fattispecie operativa e contabile piuttosto frequente** per le aziende prive di personalità giuridica, e segnatamente per quelle individualistiche, ovvero il **ricorrente prelievo di somme dalle disponibilità liquide** durante l'esercizio, vista la mancanza di formalità al riguardo.

Per l'impresa si tratta di un **credito verso il titolare**, che se iscritto dalla società risultante dopo la trasformazione dovrà in qualche tempo essere oggetto di rimborso da parte del debitore. ●

ESEMPIO

Si veda il seguente esempio numerico di rilevazione contabile della trasformazione di un'impresa individuale in società a responsabilità limitata unipersonale.

L'azienda individuale XY predispose un bilancio infra-annuale al 31/10/2016, data di effetto della trasformazione in Srl unipersonale in quanto il 01/09/2016 sono state iscritte al registro imprese le formalità richieste e sono in seguito spirati silenziosamente i termini per l'opposizione dei creditori sanciti dall'art. 2500-novies, c.c.

Il documento si compone dei due seguenti prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

Stato patrimoniale impresa individuale XY al 31/10/2016

Attivo		Passivo e Netto	
Fabbricati industriali	1.800	Debiti verso fornitori	550
Impianti e macchinari	400	Fondo TFR	230
Rimanenze finali prodotti f.	330	Mutui passivi	1.650
Rimanenze finali semilavorati	100	Ratei passivi	70
Rimanenze finali materie pr.	200	Capitale netto	900
Crediti verso clienti	451	Utile d'esercizio	<u>100</u>
Titolare c/prelevamenti	80		
Cassa	5		
Banca c/c	<u>134</u>		
Totale	3.500	Totale a pareggio	3.500

Conto economico impresa individuale XY dal 01/01/2016 al 31/10/2016

Costi		Ricavi	
Costi d'esercizio	3.200	Ricavi d'esercizio	3.300
Utile d'esercizio	100		
Totale	3.300	Totale a pareggio	3.300

Nella perizia asseverata dell'esperto risulta una sola revisione apportata ai valori di funzionamento concernente gli «Impianti e macchinari», che vengono stimati per 500 con plusvalenza quindi di 100 rispetto al netto residuo contabile di 400.

L'impresa individuale intende recepire tale valutazione, e sulla base dell'opinione prevalente esegue la relativa registrazione in contabilità generale prima della chiusura dei conti dovuta alla trasformazione.

31/10/2016		
Impianti e Macchinari	a	100
Rettifiche di trasformazione	100	

Il conto «Rettifiche di trasformazione» rappresenta una posta ideale del patrimonio netto. Di seguito viene rilevato il capitale netto di trasformazione.

31/10/2016		
<i>Diversi</i>	a	Capitale netto di trasformazione 1.100
Capitale netto	900	
Utile d'esercizio	100	
Rettifiche di trasformazione	100	

Si passa poi all'epilogo dei conti patrimoniali, con accensione di un conto transitorio intestato all'imprenditore individuale che riaprirà gli stessi saldi nella nuova veste societaria.

31/10/2016			
<i>Diversi</i>	a	<i>Diversi</i>	
Debiti verso fornitori	550	Fabbricati industriali	1.800
Fondo TFR	230	Impianti e macchinari	500
Mutui passivi	1.650	Rimanenze finali prodotti f.	330
Ratei passivi	70	Rimanenze finali semilavorati	100
Sig. XY c/trasformazione	1.100	Rimanenze finali materie pr.	200
		Crediti verso clienti	451
		Titolare c/prelevamenti	80
		Cassa	5
		Banca	134

Quindi si rileva la chiusura del capitale netto dell'impresa individuale.

31/10/2016		
------------	--	--

Operazioni straordinarie / TRASFORMAZIONE

Capitale netto di trasformazione	a	1.100
Sig. XY c/trasformazione	1.100	

A questo punto, con tutti i saldi azzerati, si comincia a riaprire i conti della società risultante dall'operazione allocando il capitale netto secondo le scelte espresse nell'atto di trasformazione

_____01/11/2016_____			
Socio XY c/trasformazione	a	<i>Diversi</i>	1.100
Capitale sociale	10		
		Rettifiche di trasformazione	100
		Riserva versamenti in c/cap.	990

E infine si procede anche alla riapertura dei conti accesi alle attività e passività, avendo cura di utilizzare una terminologia più appropriata alla nuova veste societaria per il credito originato dai prelevamenti del titolare dell'impresa individuale trasformata.

_____31/10/2016_____			
<i>Diversi</i>	a	<i>Diversi</i>	
Fabbricati industriali	1.800		
Impianti e macchinari	500		
Rimanenze finali prodotti f.	330		
Rimanenze finali di semilavorati	100		
Rimanenze finali materie prime	200		
Crediti verso clienti	451		
Crediti v/Socio XY	80		
Cassa	5		
Banca	134		
		Debiti verso fornitori	550
		Fondo TFR	230
		Mutui passivi	1.650
		Ratei passivi	70
		Socio XY c/trasformaz.	1.100